



Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione I Civile
Procedure composizione crisi da sovraindebitamento

Il Giudice designato alla trattazione della composizione di crisi da sovraindebitamento dott. Giorgio Previte,
vista la proposta di accordo presentata dal ricorrente **Donato Bruno**, con il patrocinio dell'avv. Monica Giardino;

esaminata la relazione particolareggiata del professionista nominato con funzioni di OCC Dott.ssa Anna Maria Mannarino e le integrazioni depositate il 6.2.2020 su richiesta del Giudice;

esaminata la nota del ricorrente del 6.2.2020 contenente le precisazioni richieste dal Giudice con ordinanza del 20.1.2020

letti gli atti ed i documenti,

ritenuta la sussistenza delle condizioni di ammissibilità della procedura ed in particolare:

- la competenza territoriale del Tribunale, essendo il ricorrente residente in Roggiano Gravina (CS), viale degli Oleandri n.14;
- non essere il ricorrente soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla l. n. 3/2012;
- non aver fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla l. n. 3/2012;
- non aver subito, per cause a loro imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis;
- aver fornito documentazione sufficiente a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;

ritenuta *prima facie* la sussistenza della documentazione necessaria per l'apertura della procedura ex art 12 bis L 3/2012 ed in particolare:

l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia;

esaminata la proposta;

constatato che il piano prevede:

- il soddisfacimento integrale, oltre che dei creditori prededucibili professionista OCC e legale del ricorrente, dei quattro creditori chirografari, al 50%, come segue:



Debito	Creditore	Debito residuo	% soddisfazione ipotesi liquidatoria	Valore del Debito ipotesi liquidatoria	% soddisfazione ipotesi piano	Valore del Debito consolidato	% Stralcio
Mutuo chirografario n.9102323 del 11/01/2019 (Chirografario)	1 - UNICREDIT S.P.A	29.287,55	1,719%	503,45	50,000%	14.643,77	50,000%
Fin. Credito al consumo del 29/03/2016 (Chirografario)	2 - FINDOMESTIC S.P.A	1.859,24	1,719%	42,53	50,000%	929,62	50,000%
Fin. Credito al consumo n.20026173373221 del 28/11/2017 (Chirografario)	2 - FINDOMESTIC S.P.A	49.294,72	1,719%	880,36	50,000%	24.647,36	50,000%
Cessione del quinto Chirografaria del 31/05/2006 (Chirografario)	3 - UNICREDIT SPA	18.675,00	1,719%	321,02	50,000%	9.337,50	50,000%

- durata complessiva in 84 rate (7 anni), di cui:
 - o le prime dieci rate di euro 588,66 mensili a copertura delle spese in prededuzione per compensi OCC e legali;
 - o le successive 74 rate di euro 669,69 mensili a copertura dei debiti residui;
- con pagamento proposto di complessivi € 49.558 (oltre spese prededucibili di € 3.886,68 per OCC ed € 2.000,00 per Avv. Monica Giardino) rispetto al debito totale pari a € 99.116,51;
- messa a disposizione quindi di € 669,69 a fronte di un reddito mensile (da pensione) di € 1.950,00 e di fabbisogno del nucleo (composto dal ricorrente e dalla coniuge, priva di reddito) di € 1.200,00

ritenuta *prima facie*, ai fini di una delibazione sommaria prodromica alla fissazione di udienza, e fatte salve ulteriori valutazioni che possono essere fatte in corso di procedura, che possa procedersi alla fissazione di udienza, con precisazione che le chances di omologa saranno dipendenti dalle precisazioni e rimodulazioni che verranno eventualmente fornite in relazione ai seguenti profili, anche alla luce di eventuali osservazioni che saranno svolte dai creditori;

- (I) ritenuto innanzitutto doversi dare conferma della nuova percentuale di soddisfacimento riconosciuta, indicata dal professionista gestore nel 50% dei chirografari (non sono riportati creditori privilegiati) mentre il ricorrente in pari data della relazione del OCC nella propria nota rappresenta (pag. 6) che “non è in grado di aumentare la percentuale del 40% proposta per la definizione dei creditori chirografi nel piano del consumatore che appare l'unica soluzione percorribile”;
- (II) considerato anzitutto che permangono dubbi in relazione al profilo della meritevolezza, profilo che deve essere adeguatamente approfondito costituente tratto caratterizzante rispetto all'accordo, che tuttavia è subordinato al voto dei creditori, a differenza del piano;
- considerato infatti che:
- l'art. 12 bis co. 3 l.3/2012 allorquando precisa che “il giudice omologa il piano quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali”;



- professionista OCC e ricorrente, a seguito delle integrazioni richieste, ritengono sussistere il requisito –tuttavia parafrasando uno le motivazioni dell’altro, essendo esattamente sovrapponibili i due atti, comportamento non professionali ove fosse stato compiuto dal gestore della crisi–ravvisando la genesi del sovraindebitamento
 - o nelle condizioni di salute del ricorrente, ora adeguatamente esposte;
 - o nella generale crisi che ha colpito la società e l’economia
 - o nell’assenza di eventuali atti di disposizione del debitore negli ultimi cinque anni;

precisato che, nondimeno, tale profilo (che pure richiede precisazioni da parte del gestore, che deve motivatamente e responsabilmente attestare) potrebbe non essere positivamente superabile, specie in presenza di adeguati rilievi da parte dei creditori, considerato soprattutto il mancato chiarimento del profilo del nesso causale tra salute e sovraindebitamento, tenuto conto delle non esigue entrate del ricorrente (€ 2.000/mese) e della circostanza che persino nell’anno di accesso allo strumento di composizione della crisi (2019) il ricorrente, pur avendo già accumulato una considerevole debitoria (superiore a € 70.000) ha fatto ricorso al credito per ulteriori € 25.000 –apparendo evidente quindi che non potesse adempierle. Giova infatti ricordare le obbligazioni assunte dal ricorrente:

- in data 29.03.2016 veniva contratto finanziamento 20026173373202 allegato per € 5.000 con Findomestic ;
- in data 31.05.2016 veniva stipulato contratto cessione pensionati enti con Unicredit per un importo di € 21.445,46 ;
- in data 28.11.2017 veniva stipulato un contratto n.20026173373221 Findomestic per un prestito di € 64.000 (per un debito comprensivo di interessi e spese pari ad euro 83.656,80);
- in data 11.01.2019 veniva stipulato contratto n. 910323 con Unicredit per un prestito personale con importo totale del credito pari ad € 25.000;

(III) rilevato che nel piano proposto, al soddisfacimento integrale dei crediti di cui alla sorte capitale si contrappone il mancato riconoscimento di alcuna somma a titolo di interessi;

richiamate a riguardo le Linee Guida del 3.10.2018 di questo Ufficio, le quali –in ricognizione delle previsioni della l.3/2012 e del codice civile, prevedono che:

“ai sensi dell’art. 9, co 3 quater, l. 3/2012, il deposito della proposta determina immediatamente la sospensione, ai soli effetti del concorso, del corso degli interessi convenzionali o legali (e, quindi, in sostanza, la cristallizzazione dei crediti a quella data), salvo che i crediti siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e nei limiti previsti dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c..

La cristallizzazione della massa debitoria si realizza, invece, con l’apertura del concorso, che per l’accordo di composizione della crisi coincide con la pubblicità del giudice delegato che fissa l’udienza per l’omologazione (art. 10, co 2, lettera c, l. 3/2012), per il piano del consumatore con la pubblicità dell’omologa (art. 12 ter, co 2, l. 3/2012)”

e auspicato dunque che il piano del consumatore debba necessariamente, tenere in considerazione quanto rilevato, a prescindere dalla percentuale di soddisfacimento che il ricorrente vorrà riconoscere alla voce interessi;

(IV) **A.** considerato inoltre che viene data prova (all. 3 e 14) della mancanza di beni immobili del ricorrente, mentre viene rappresentato (pag.7 integrazioni OCC) che egli “risiede in un immobile di proprietà esclusiva della moglie, bene personale della signora acquisito per atto di donazione dei genitori” ma la circostanza



non è documentata con visura dalla quale si coglie che (I) il bene corrisponde con la residenza del ricorrente e (II) il bene è nella titolarità esclusiva della moglie.

B. considerato che, egualmente, debba essere fornita prova di quanto rappresentato in ordine alla circostanza che il coniuge non sia percettore di reddito (dovendo diversamente ipotizzarsi una maggiore rata da mettere a disposizione per la procedura)

(V) ritenuto nondimeno che il piano debba essere attualizzato con la debitoria attuale, e possibilmente in due fasi, una successivamente alla comunicazione del presente provvedimento, che verrà pubblicata, una seconda nelle immediatezze dell'udienza (dieci giorni prima) che non sarà oggetto di pubblicazione ma unicamente di eventuale discussione in udienza.

ritenuto infatti che (vds Linee Guide dell'ufficio del 3.10.2018, successive al deposito del piano):

- a. *“Ai sensi dell’art. 9, co 3 quater, l. 3/2012, il deposito della proposta determina immediatamente la sospensione, ai soli effetti del concorso, del corso degli interessi convenzionali o legali (e, quindi, in sostanza, la cristallizzazione dei crediti a quella data), salvo che i crediti siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e nei limiti previsti dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;”*
- b. *“La cristallizzazione della massa debitoria si realizza, invece, con l’apertura del concorso, che per il piano del consumatore con la pubblicità dell’omologa (art. 12 ter, co 2, l. 3/2012). Fino a quel momento potranno, quindi, essere fatti valere eventuali crediti sopravvenuti (salve le facoltà spettanti ai creditori anteriori pretermessi dal piano o dall’accordo), mentre i crediti sorti successivamente potranno essere oggetto di riscossione secondo le regole generali. Considerato, pertanto, che l’ipotesi più frequente di sopravvenienza di crediti riguarda i crediti di natura erariale, gli OCC avranno cura di richiedere ad Agenzia delle Entrate Riscossione, a ridosso dell’udienza, un piano aggiornato dei crediti iscritti a ruolo”.*

e che quindi il professionista OCC:

- provveda ad aggiornarlo;
- lo aggiorni effettivamente, non risultando accettabile il chiarimento offerto nella nota integrativa a pag. 5 ove rappresenta che per quanto riguarda *“Agenzia delle Entrate, non avendo risposto entro il termine assegnato dal Gestore, si può ragionevolmente ritenere che non vi siano crediti da certificare nei confronti del ricorrente”*

rilevato invece non esservi rilievi da compiere in relazione alla durata, accettabile, e alla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria nonché rispetto all'individuazione delle somme necessarie per il sostentamento del nucleo familiare (salvo diversa precisazione di cui al punto IV.B)

ritenuto opportuno quindi concedere termine:

- al ricorrente affinché precisi in relazione al profilo **sub. I, e integri in relazione ai punti IV.A e IV.B;**
- al professionista con funzione di OCC affinché:
 - o prenda posizione in relazione, motivando adeguatamente, in relazione al punto **sub. II;**
 - o provveda, prima di depositare il piano e mandarlo in pubblicazione, a rimodularlo auspicabilmente in relazione ai punti **sub. III** (riconoscimento interessi), e **V** (attualizzazione debitoria complessivo);

precisato che in ipotesi il ricorrente ritenesse di non apportare modifiche (o il professionista ritenesse il piano non sostenibile con le modifiche) suggerite al punto III, esso sarà comunque oggetto di valutazione da



parte di questo Giudice all'udienza sotto indicata, mentre l'attualizzazione di cui al punto IV e le precisazioni di cui ai punti II e IV dovranno necessariamente fornite per avere chances di omologa;

precisato che in ipotesi di omologa, il termine di durata indicato nel piano verrà fatto decorrere a partire dal mese di giugno 2020, nel senso che per ciascuna delle mensilità successive all'omologa (per un numero pari a quelle decorrenti a ritroso fino a giugno 2020, e quindi presumibilmente 4-5) il ricorrente verserà una rata raddoppiata rispetto a quella prevista nel piano, ciò al fine di non far decorrere eccessivamente il termine di esecuzione del piano, senza lesione del ricorrente;

ritenuto opportuno accogliere l'istanza della ricorrente di disporre, sotto pena di nullità, l'impossibilità di inizio o prosecuzione di procedure cautelari e esecutive, ritenuto che il vaglio -rimesso al Giudice nelle procedure di piano del consumatore- debba essere positivamente superato, e fatta salva l'automatica venuta meno del presente provvedimento in sede deliberativa in ipotesi di mancata omologa del piano;

ritenuto invece che non può essere allo stesso modo concessa la richiesta sospensione delle trattenute sui finanziamenti volontariamente contratti, sia in ragione del carattere speciale ed eccezionale (non suscettibile di applicazione analogico-estensiva) della norma che prevede la sospensione della procedura esecutive e cautelari, sia poiché la sospensione della procedura esecutiva –a differenza della sospensione delle trattenute da finanziamento- postula comunque il mantenimento del vincolo del pignoramento sul bene immobile –mentre gli importi incamerati dal creditore sotto forma di trattenute potrebbero non essere più recuperate, in caso di mancata omologa, con pregiudizio irreparabile per il ricorrente;

visto l'art. 9 co. 3 ter l. 3/2012, a norma del quale "il giudice può concedere un termine perentorio non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni alla proposta e produrre nuovi documenti" con precisazione che il termine si considera attualmente soggetto a sospensione, come previsto dalla attuale normativa vigente in materia di emergenza Covid-19;

ritenuto opportuno inoltre che il professionista OCC dia evidenza, entro 3 giorni prima dell'udienza, di eventuali osservazioni pervenute dai creditori che, pur non costituendosi, abbiano inteso far pervenire riscontro rispetto al piano al professionista;

P.Q.M.

Visto il procedimento per l'omologazione del piano del consumatore di cui all'art. 12 bis della l. 3/2012

INVITA

il professionista depositare entro il termine perentorio di 15 giorni ex art. art. 9 co. 3 ter l. 3/2012, aumentato di altri giorni 10, per complessivi 25, termine attualmente soggetto a sospensione, proposta integrata con le precisazioni di cui al punto II, nonché con le rimodulazioni di cui ai punti III e V;

CONCEDE

medesimo termine al ricorrente per depositare nota in relazione ai suindicati profili sub. I, IV.A e IV.B, che sarà–insieme ai precedenti sub.II, III e V- oggetto di esame da parte del Giudice in vista dell'udienza, oltre che di eventuali creditori interessati a partecipare alla stessa;

FISSA

udienza davanti a sé per il giorno **1 ottobre 2020 ore 11:20;**

ORDINA



che la proposta -per come precisata ed aggiornata/rimodulata entro il termine perentorio concesso- ed il presente decreto siano comunicati ai sensi dell'art. 12 bis comma 1 l.3/2012 a cura del professionista, designato come Organismo di Composizione della Crisi, a ciascun creditore presso la residenza o sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o posta elettronica certificata, entro il giorno 30 giugno 2020;

che il piano ed il presente decreto siano pubblicati sul sito www.tribunale.cosenza.giustizia.it a cura del medesimo professionista entro il 30 giugno 2020.

che il professionista Dott.ssa Anna Maria Mannarino si assicuri del perfezionamento delle comunicazioni ai creditori e ne dia evidenza al Giudice con deposito in PCT entro il 10 luglio 2020;

che il professionista Dott.ssa Anna Maria Mannarino dia evidenza al Giudice, depositando in PCT, di eventuali riscontri che gli verranno inviati dai creditori, entro il termine del 28 settembre 2020

DISPONE

che fino al momento in cui diverrà definitivo il provvedimento di omologa non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore

RIGETTA

l'istanza di immediata sospensione delle rate dei finanziamenti, per le ragioni indicate.

Si comunichi a cura della cancelleria al professionista con funzioni di OCC (Dott.ssa Anna Maria Mannarino) e al ricorrente (Avv. Monica Giardino).

Cosenza, 23 aprile 2020

Il Giudice
dott. Giorgio Previte

